

	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	
	PROVINCIA DI SONDRIO	
	Repertorio n. 296	del 06.05.2019
	<u>CONTRATTO D'APPALTO</u>	
	PSR 2014-2020: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' DI	
	ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOC. PRATELLA IN COMUNE DI PRATA	
	CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO.	
	CUP B42B17000150007 – CIG 77650691A7	
	L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di maggio, presso l'ufficio di	
	Segreteria, avanti a me, dott. Renato Dolci, Segretario della Comunità Montana della	
	Valchiavenna, autorizzato a rogare con deliberazione del C.D. n. 32 del 14/02/2007,	
	nell'interesse dell'Ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i	
	signori:	
	a) Alberto Bianchi nato a Chiavenna (SO) il 10/01/1976, il quale interviene nella sua	
	qualità di Responsabile del Servizio della Comunità Montana della Valchiavenna,	
	C.F. 81001550144 e partita IVA 00576020143, autorizzato alla stipula ed alla	
	sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs.	
	18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in	
	Comunità Montana della Valchiavenna alla Via C. Lena Perpentì 8/10 (in seguito	
	denominato "Stazione appaltante");	
	b) Amato Marcantonio nato a Cava De' Tirreni (SA) il 13/04/1972 e residente in	
	Cava de' Tirreni (SA) via Giovanni Siani n. SNC C.F. MTAMCN72D13C361N in	
	qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa COSTRUZIONI MOVITER SRL	
	con sede in Cava De' Tirreni (SA), via Raffaele Baldi n. 29 - iscritta alla C.C.I.A.A. di	
	Salerno, codice fiscale partita iva n. 03688370653 che agisce quale impresa	
		Pagina 1 di 11

	appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente	
	“appaltatore”, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente	
	certo.	
	Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,	
	rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.	
	PREMESSO	
	CHE con deliberazione della G.E. n. 228 del 06/12/2018 è stato approvato il progetto	
	definitivo/esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA’	
	DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOC. PRATELLA IN COMUNE DI PRATA	
	CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO’ IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO”, per	
	un importo dei lavori di € 188.000,00 di cui € 185.000,00 soggetti a ribasso e €	
	3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
	CHE con determinazione n. 242 del 02/05/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta	
	COSTRUZIONI MOVITER SRL che ha offerto un ribasso del 15,125 % sull'importo a	
	base d'asta;	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. N. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	La Comunità Montana della Valchiavenna concede all' Appaltatore, che accetta	
	senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna	
	alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.	
	ART. N. 2 - CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL	
	CONTRATTO	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché	
		Pagina 2 di 11

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari allegati al progetto ed alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che, al netto del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

ART. N. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € 160.018,75 diconsi euro centosessantamilaottocento/75 al netto del ribasso del 15,125 %, di cui € 157.018,75 a seguito del ribasso del 15,125% sull'importo a base d'asta pari a € 185.000,00, oltre € 3.000,00 quali oneri della sicurezza, fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "a misura".

ART. N. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la Comunità Montana della Valchiavenna, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, concordando i Nuovi Prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010.

ART. N. 5 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. N. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (ventiperceto) da corrispondere all'appaltatore alla firma del Contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila). Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

ART. N. 7 - PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. N. 8 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 5 giorni dalla data di

registrazione del contratto, per rispettare le tempistiche indicate nella lettera d'invito.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 140 (centoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1 (uno) per mille per ciascun giorno di ritardo. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

ART. N. 9 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Comunità Montana Valchiavenna, il silenzio della Comunità Montana Valchiavenna protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, L'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Comunità Montana Valchiavenna prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. N. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Comunità Montana Valchiavenna ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del Dlvo 81/08 (ex decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, articolo 5, comma 1, lettera e);

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ART. N. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva)

mediante polizza n. 315/109225645 del 2/05/2019 rilasciata da GROUPAMA

ASSICURAZIONI, Agenzia N. 315 – Bellelli Insurance & Service srl per un importo di

€ 12.101,42.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Comunità Montana Valchiavenna abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. N. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Comunità Montana Valchiavenna da ogni responsabilità al riguardo. A tal riguardo l'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione CAR con GROUPAMA ASSICURAZIONI, Agenzia N. 315 polizza n. 404054541 del 30/04/2019 per un importo pari a € 160.018,65 partita "1", € 100.000,00 partita "2", inoltre ha stipulato assicurazione RCT, per un importo pari a € 1.500.000,00.

ART. N. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. N. 14 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'Appaltatore ha depositato presso la Comunità Montana Valchiavenna un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. N. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 dei Codici dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

La stazione appaltante corrisponde al Subappaltatore, al cottimista al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il Subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; su richiesta del Subappaltatore.

ART. N. 17 - CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il

Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito L'Appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Sondrio.

ART. N.18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lvo n°50/2016 e s.m.i.

ART. N. 19 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 /04/1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Comunità Montana Valchiavenna. E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

ART. N. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad uniformarsi alle prescrizioni contenute dalla Legge

n.136 del 13 agosto 2010 art.3 e successive integrazioni, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari (fatture, Conto Corrente ecc.);

ART. N. 20 BIS - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La stazione appaltante ha richiesto tramite la Banca dati Nazionale Antimafia il rilascio del nulla osta. Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione in merito per cui, ai sensi dell' art. 89 del d.lgs. 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136, l'Appaltatore ha presentato autocertificazione sostitutiva.

ART. N. 20 TER - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO,

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ancorché materialmente non allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

e) il cronoprogramma;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

I documenti elencati al precedente comma, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso gli uffici.

ART. N. 20 QUATER - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (di seguito "Codice Privacy) e dell'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "REG 679/2016), recante disposizioni a

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA.

1) Titolare del trattamento (*Art. 13.1, lett. a) Reg.679/2016*)

Titolare del trattamento è la Comunità Montana della Valchiavenna tel 0343/33795 – mail: segreteria@cmvalchiavenna.it – PEC

protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it – sito web:

www.cmvalchiavenna.gov.it, rappresentata legalmente dal Presidente Severino De

Stefani, domiciliato per la carica in Chiavenna, via C. Lena Perpentì 8/10.

2) Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (*Art. 13.1, lett. b) reg.679/2016*)

è HALLEY LOMBARDIA S.R.L, VIALE CESARE CATTANEO, 10/B – CANTU', referente Cristiano Ornaghi, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti:

Telefono : 031/707811 Mobile: 3484780260 E-mail : gdpr@halleylombardia.it PEC : gdpr@halleypec.it

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

L'Ufficiale rogante appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti ed e dopo aver verificato la validità della firma degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante: Alberto Bianchi

L'Amministratore Unico della Ditta : Amato Marcantonio

Il Segretario della C.M. della Valchiavenna: dr. Dolci Renato

(Contratto firmato digitalmente D.L. 179/2012 conv. in Legge n.221/2012)